PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993

Art. 1

L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993
Estremi	Legge 7 dicembre 1952, n. 1846
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-autorizzazione-al-governo-di-sospendere-o-ridurre-i-dazi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it